

REGOLAMENTO (CEE) N. 1275/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, del Marocco e di Israele (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli addizionali agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Regno del Marocco⁽¹⁾ e lo Stato di Israele⁽²⁾ dall'altro, nonché il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo⁽³⁾, prevedono nei rispettivi articoli l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti:

- 300 tonnellate di melanzane, appartenenti al codice NC ex 0709 30 00 originarie di Cipro (1° ottobre — 30 novembre),
- 100 tonnellate, 450 tonnellate e 100 tonnellate di cavoli cinesi, appartenenti al codice NC ex 0704 90 90, originari rispettivamente del Marocco, di Israele e di Cipro (1° novembre — 31 dicembre),
- 100 tonnellate, 250 tonnellate e 100 tonnellate di insalate «iceberg», appartenenti ai codici NC ex 0705 11 10 ed ex 0705 11 90, originarie rispettivamente del Marocco, di Israele e di Cipro (1° novembre — 31 dicembre);

considerando che tuttavia i contingenti tariffari relativi a Cipro devono essere maggiorati annualmente del 5% a partire dall'entrata in vigore del suddetto protocollo in virtù degli articoli 18 e 19 del medesimo, e che per il 1990 ammontano alle quantità indicate all'articolo 1;

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono gradualmente soppressi:

- durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti agli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda i contingenti tariffari in questione aperti per il Marocco ed Israele, e
- secondo il ritmo e le condizioni stabiliti agli articoli 5 e 16 del protocollo relativo a Cipro, per quanto riguarda i contingenti tariffari per Cipro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce il regime

applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele⁽⁴⁾, il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria⁽⁵⁾, ed il protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità⁽⁶⁾, prevedono che il Regno di Spagna applichi dazi doganali che riducano gradualmente la differenza tra le aliquote dei dazi di base e le aliquote dei dazi preferenziali, e che la Repubblica portoghese rinvii al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in questione; che di conseguenza il presente regolamento si applica unicamente alla Comunità, escluso il Portogallo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti e l'applicazione, senza discontinuità, dei dazi previsti per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno Stato membro fino ad esaurimento dei contingenti medesimi; che è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dai volumi contingenziali le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 3; che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, escluso il Portogallo, dei prodotti descritti in appresso ed originari di Cipro, del Marocco e di Israele, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.⁽²⁾ GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.